



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mase.gov.it

Al Ministero della Cultura SS-PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e, p. c
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Roma, 18 ottobre 2024

Prot. 0226-24-LEV-U

Oggetto: [ID 10704] Progetto di un parco eolico denominato "Cantorato" costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 124 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Belcastro (CZ) Marcedusa (CZ), Cutro (KR), Mesoraca (KR), Roccabernarda (KR), San Mauro Marchesato (KR) e Scandale (KR).

Controdeduzioni, ai sensi dell'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 152/2006, alle osservazioni della Azienda Agricola Mario Morelli presentate in data 08.10.2024 (prot. MASE n. 0182172).

La società **Energia Levante S.r.l.** (P. I.V.A.: 10240591007) con sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, n. 9/11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Gianluca Mercurio (da qui in avanti anche la "Società"),

PREMESSO CHE

- con nota prot. N. 0129-23-LEV-U del 07/12/2023, acquisita al prot. MASE_203447 in data 12/12/2023, la Società ha presentato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 0005367-P del 14.02.2024 il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha richiesto integrazioni relativamente alla componente paesaggistica ed archeologica;
- con nota prot. 0005552 del 26-04-2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto integrazioni al progetto denominato "Cantorato" e di riscontrare a tutte le osservazioni pervenute;
- con nota prot. N.0208-24-LEV-U del 12/09/2024, acquisita al prot. MASE/167199 in data 16/09/2024, la Società ha riscontrato a tutte le richieste di integrazioni, comprese quelle di cui ai precedenti punti 2 e 3;
- con nota prot. 223-24-LEV-U del 09.10.2024, la Società ha provveduto a trasmettere integrazioni volontarie come maggiore chiarimento di alcuni aspetti richiesti dal MIC nella nota prot. n. 0005367-P del 14.02.2024;

Energia Levante S.r.l.

Regus Eur
Via Luca Gaurico,9/11
4 piano – 00143 Roma Italia

Tel: Tel: +39 0654832107
energialevantesrl@legalmail.it
sSERenewables.com

- ai sensi dell'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 152/2006, la Azienda Agricola Mario Morelli, per tramite del proprio legale, Avv. Alessandro Caruso Frezza, ha presentato osservazioni in relazione alla documentazione progettuale depositata in esito alla richiesta di integrazione documentale;
- con la presente, la Società intende controdedurre alle suddette osservazioni, al fine di evidenziarne l'infondatezza, insistendo per l'accoglimento della propria istanza.

Tutto ciò premesso e considerato, la Società, così come rappresentata, presenta le proprie

CONTRODEDUZIONI

Premessa

Anzitutto, occorre osservare che il progetto in argomento, proposto dalla Energia Levante S.r.l, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 124 MW nei comuni di Belcastro e Cutro – dunque, a circa 14 km dai terreni di proprietà dell'Azienda Agricola Mario Morelli – mentre solo la costruenda stazione elettrica utente (SEU) e la stazione elettrica RTN – peraltro costituenti infrastrutture strategica e funzionali non solo alla realizzazione del progetto della Società, bensì nel contesto del più ampio sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e destinate alla connessione di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica – saranno realizzate in prossimità dei terreni stessi.

È pertanto da escludersi qualsiasi impatto dell'impianto eolico della Società rispetto ai terreni dell'esponente Azienda Agricola. Al contempo, è appena il caso di ricordare la rilevanza strategica dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi stabiliti dall'Italia, nonché in sede sovranazionale, relativi alla massima diffusione degli impianti FER su tutto il territorio nazionale.

Ad ogni modo, al fine di evidenziare l'infondatezza di ciascuna delle osservazioni presentate, di seguito si procederà all'esame delle specifiche controdeduzioni a ciascuno dei paragrafi contenuti nella comunicazione della richiamata Azienda Agricola (codice elaborato: MASE-2024-0182172).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALL'OSSERVAZIONE N° 1.1

Anzitutto, deve osservarsi la tardività della censura relativa alla improcedibilità dell'istanza, in quanto afferente alla precedente fase di pubblicazione dei documenti presentati a corredo della medesima. Eventuali osservazioni al riguardo, infatti, avrebbero potuto essere presentate entro il termine previsto a seguito della prima pubblicazione e, pertanto, certamente non in questa sede.

Ciò premesso, deve ricordarsi che la procedibilità dell'istanza è stata positivamente verificata dall'Amministrazione precedente che – correttamente – ha dato avvio alla consultazione pubblica in data 29/12/2023.

A nulla rileva il dato numerico evidenziato dall'esponente in relazione ai documenti presentati dalla Società all'atto del deposito dell'istanza e, successivamente, in riscontro alle richieste di integrazioni ritenute opportune in esito alla fase di consultazione.

Da ultimo, è appena il caso di sottolineare che la Società non ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003: conseguentemente, non si vede come l'esponente Azienda Agricola possa riferirsi al relativo procedimento che – giova ribadirlo – non è stato avviato.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALL'OSSERVAZIONE N°1.2

Quanto alla prima parte, si rinvia integralmente alle osservazioni di cui al precedente paragrafo. Per quanto concerne la SE e la SET, la Società ha presentato i relativi elaborati e, su richiesta dell'Amministrazione precedente, ha prodotto gli ulteriori documenti necessari alla valutazione delle medesime. Inoltre, con riferimento al vincolo idrogeologico, sono stati effettuati studi specialistici da parte di professionisti del settore che saranno valutati dalle competenti Autorità amministrative.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI NN.1.3 E 1.4

Al riguardo, appare sufficiente richiamare il disposto di cui all'art. 24, co. 5, d.lgs. n. 152/2006 che, al riguardo, prevede espressamente quanto segue:

«L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti».

L'Amministrazione precedente ha dunque correttamente osservato il procedimento normativamente previsto.

L'impostazione suggerita dall'esponente Azienda Agricola risulta destituita di fondamento e, peraltro, contrastante con l'impianto normativo del procedimento di VIA.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALL'OSSERVAZIONE N°2.1, 2.2 e 2.3

Anzitutto, giova richiamare le considerazioni esposte in relazione all'osservazione n. 1.1.

Peraltro, nel merito, l'osservazione in esame appare illogica, infondata ed inconferente.

Non risponde al vero quanto affermato dall'esponente Azienda Agricola che, peraltro, non offre al riguardo alcun elemento probatorio, neppure indiziario.

Peraltro, deve evidenziarsi altresì che la sentenza del Consiglio di Stato cui l'esponente fa riferimento concerne una situazione del tutto differente da quella che ci occupa, avendo ad oggetto una fattispecie elusiva della necessità di valutazione ambientale dell'opera e relativa all'individuazione, in relazione alle soglie di potenza, dell'autorità competente in materia di VIA. Peraltro, in conclusione, appare utile sottolineare che, in ogni caso, tra gli indici sintomatici dell'artato frazionamento esposti nella richiamata sentenza, sono annoverati *«la unicità dell'interlocutore che ha curato i rapporti con l'Amministrazione, la medesimezza della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda di autorizzazione [...] e, per finire, la unicità del punto di connessione».* Orbene, tali elementi difettano – tutti – nel caso di specie.

Tutt'al contrario, la Società ha spontaneamente dato avvio al procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale per il presente progetto e per il proprio ulteriore progetto

denominato “Fauci”. Quest’ultimo, peraltro, non appare neanche in continuità con le aree del Comune di Cutro di interesse del progetto “Cantorato” e risulta intervallato da un ulteriore impianto tra di essi interposto che, conseguentemente, rende impossibile unificare le due distinte iniziative progettuali.

Quanto al progetto denominato “San Leone”, si tratta di una iniziativa del tutto estranea alla Società e riferibile ad altro soggetto proponente, come si evince dalla documentazione offerta in consultazione sul portale dell’Amministrazione precedente.

Da ultimo, è opportuno ricordare che la scelta della soluzione di connessione non è rimessa alla discrezionalità dei proponenti, bensì al Gestore di Rete (Terna S.p.A.).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALL’OSSERVAZIONE N° 3

Al riguardo, occorre anzitutto precisare l’assoluta pretestuosità del presente rilievo, tenuto conto della natura del procedimento di valutazione ambientale, della *ratio* ad essa sottesa e del disposto di cui agli artt. 19, ss., d.lgs. n. 152/2006.

Ed infatti, la (diversa) normativa di cui al R.d. n. 2537/1925, cui fa riferimento l’esponente Azienda Agricola, risulta del tutto eterogenea rispetto al presente procedimento, come peraltro emerge dalla giurisprudenza citata dallo stesso esponente, concernente fattispecie del tutto differenti da quella che ci occupa.

Analogamente, anche il richiamo operato dall’esponente al disposto di cui all’art. 21-*septies*, l. n. 241/1990 – che, come noto, disciplina le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo – appare del tutto inconferente.

Peraltro, è comunque opportuno sottolineare che la documentazione depositata a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale è stata redatta da professionisti abilitati per i rispettivi settori di competenza (**cf. Doc. 1**).

Tutte le risultanze specialistiche sono state riportate nel S.I.A. a firma dell’architetto Francesco Ferraro – professionista iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Crotone-Sez. A, al n. 95 – nella sua qualità di Coordinatore del progetto e progettista per le opere di competenza SIA/VIA – Vincolistica – Opere di sistemazione ambientale, Paesaggistica e cartografia di base georeferita.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE CONTENUTE NEL N° 4.1

L’area di interesse progettuale interferisce con area perimetrata a rischio alluvione R1 (moderato o nullo). Le aree di attenzione PGRA, adottate con Decreto Segretariale n. 540 del 13 ottobre 2020, sono soggette alle Misure di Salvaguardia di cui alla delibera Cip n.1 del 20/12/2019 dell’ABDAM. A far data dal 13/10/2024 tali misure di salvaguardia sono decadute per effetto del Decreto del Segretario Generale n. 887 del 23/10/23 che prorogava le stesse dal 13 ottobre 2023 per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per come espresso e rappresentato nell’elaborato INT_CA_F_0_1 Studio geologico-idraulico pagg. 16-17 e Report fotografico allegato “..... al fine dell’accertamento della posizione delle opere in progetto rispetto alle previsioni del P.A.I. e del PGRA e per la tutela del reticolo idrografico, si è proceduto

a sopralluogo in sito ed a verifiche cartografiche. Dalle predette verifiche emerge uno sfalsamento dei due tratti di reticolo idrografico riportati nella CTR in scala 1:10.000, edita dalla Cassa per il Mezzogiorno (CasMez) dell'anno 1954, rispetto alla cartografia ufficiale IGM in scala 1:25.000 che riporta i suddetti canali più a valle delle opere in progetto. Sempre nel sopralluogo condotto, per come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata al documento prodotto, è emerso che i fossi perimetrati dal PGRA, in accordo con la cartografia ufficiale IGM alla scala 1:25.000, in realtà sono solo depressioni del terreno non essendo presenti vere e proprie incisioni nel suolo; lungo i predetti fossi, tra l'altro, non sono state riscontrate opere d'arte di alcun tipo in particolare nei tratti potenzialmente interferenti con l'opera che si vuole realizzare". Pertanto, quanto affermato non corrisponde al vero.

Per come infatti relazionato nell'elaborato INT_CA_F_0_1 Studio geologico-idraulico pag. 16, al fine di limitare i movimenti di terra che sarebbero necessari qualora la stazione fosse ad unico livello e per evitare eccessive modificazioni morfologiche e topografiche è stata ipotizzata la realizzazione della SE su due piani sfalsati. Gli ingenti movimenti terra sono da imputarsi quindi alle dimensioni dell'opera e non rappresentano direttamente, in valore assoluto, non sostenibili modifiche orografiche dell'area. Pertanto, quanto affermato non corrisponde al vero.

Per come espresso nell'elaborato INT_CA_F_0_1 Studio geologico-idraulico pag. 92 "Per la fase post operam, il coefficiente di deflusso calcolato risente principalmente dalla presenza delle nuove superfici pavimentate in cls, le quali in questa fase a vantaggio di sicurezza sono state considerate pari all'estensione totale delle nuove stazioni" In realtà le superfici impermeabilizzate riguarderanno esclusivamente le strade e piazzali di servizio destinati alla circolazione interna mentre le aree interessate dalle apparecchiature elettriche saranno sistemate con finitura a ghiaietto e pertanto manterranno il medesimo grado di assorbimento idrico e grado di permeabilità attuale. Pertanto, quanto affermato non corrisponde al vero.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL N° 4.2

Anzitutto, giova richiamare le considerazioni esposte in relazione all'osservazione n. 4.1.

Pertanto, quanto affermato non corrisponde al vero. Sul concetto di infrastruttura a rete che palesemente vorrebbe assumersi nell'osservazione formulata si fa rilevare genericamente che una infrastruttura a rete ha senso compiuto, ed è realizzata, per movimentare persone fisiche o merci (quindi sostanzialmente strade e ferrovie) oppure beni materiali e immateriali quali acqua o liquidi in genere, gas ed elettricità, come nel caso di specie energia elettrica. Per quanto riguarda il movimento di beni materiali e immateriali deve necessariamente essere presente un sito/impianto di produzione (in questo caso aerogeneratori eolici) ad un sito di utilizzo (in questo caso la rete elettrica nazionale). Voler considerare l'opera infrastrutturale a rete esclusivamente la parte lineare cavidottistica, escludendo la fonte produttiva o le apparecchiature di trasformazione e di messa in rete nazionale, e come voler considerare opera a rete un acquedotto escludendo l'opera di presa ed il serbatoio di arrivo ove confluire ed accumulare la risorsa idrica trasportata. Ciò rappresenterebbe un assurdo tecnico in quanto, proprio nel caso specifico, i punti di produzione e di conferimento in rete non solo rappresentano parti integranti e sostanziali dell'infrastruttura bensì ne rappresentano le parti meno delocalizzabili per ragioni funzionali conseguenti agli studi anemometrici (nel caso degli aerogeneratori) nonché impositive per prescrizioni del Gestore della rete elettrica nazionale (per

quanto attiene al punto di consegna e quindi SET ed altro).

Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI (Testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011) al cui Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4) comma 2 lettera g) deroga in aree a rischio idraulico R4 la costruzione di tutte le opere di "ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso". Per quanto riguarda "l'ostacolo al libero deflusso o riduzione dell'attuale capacità d'invaso" si rimanda al punto precedente 4.1, nonché alle verifiche idrauliche eseguite nella fase POST OPERAM le quali evidenziano "Una riduzione dei valori energetici della corrente legati al valore del carico idraulico totale, e quindi indice di capacità erosiva di fondo asta" nonché la "mancanza di fenomeni di esondazione "in nessuna delle sezioni dei canali investigati" (INT_CA_F_0_1 Studio _geologico-idraulico pag. 98). Inoltre il suddetto studio evidenzia nella fase post operam "condizioni migliorative a carico del reticolo idraulico esistente fermo restando l'opportunità di realizzazione di alcune opere di corollario all'intervento tese, nella sostanza, al miglioramento dell'efficienza idraulica dei fossi esistenti oltre che alla ottimizzazione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche superficiali e sotterranee" (INT_CA_F_0_1 Studio _geologico-idraulico pag. 106 ed allegato 6.3 Modellazioni idrauliche).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL N° 4.3

Quanto affermato non corrisponde al vero. Il parere di compatibilità idraulica per gli interventi "di cui all'art. 4 lettere a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, **sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4**".

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL N° 4.4

Quanto affermato non corrisponde al vero. Preliminarmente si osserva che tale osservazione circa la riduzione del coefficiente di sicurezza avrebbe senso se l'area indicata fosse ricompresa come area a rischio frana mentre nel caso in specie ciò non risulta vero. Nel Regio Decreto-legge n. 3267/1923 non vi è nessun riferimento al fattore di sicurezza da raggiungere nelle analisi di stabilità del pendio nelle aree assoggettate al vincolo. Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico. Tali assunzioni sono soddisfatte dalle verifiche di stabilità del pendio nella fase *post operam* i cui coefficienti **superiori all'unità di più del 50% dimostrano chiaramente la stabilità dell'area a seguito degli interventi**. Il vincolo idrogeologico non preclude quindi la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento del rilascio del preventivo parere di competenza previsto dagli artt. 7 e seguenti del R.D. n. 3267/1923.

Per ciò che concerne il rischio di esondazione dei corsi d'acqua, si rimando alle verifiche idrauliche eseguite nella fase POST OPERAM le quali evidenziano **“Una riduzione dei valori energetici della corrente legati al valore del carico idraulico totale, e quindi indice di capacità erosiva di fondo asta”** nonché la **“mancanza di fenomeni di esondazione in nessuna delle sezioni dei canali investigati”** (INT_CA_F_0_1 Studio _geologico-idraulico pag. 98). Inoltre il suddetto studio evidenzia nella fase post operam **“condizioni migliorative a carico del reticolo idraulico esistente fermo restando l’opportunità di realizzazione di alcune opere di corollario all’intervento tese, nella sostanza, al miglioramento dell’efficienza idraulica dei fossi esistenti oltre che alla ottimizzazione del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche superficiali e sotterranee”** (INT_CA_F_0_1 Studio _geologico-idraulico pag. 106 ed allegato 6.3 Modellazioni idrauliche).

Pertanto, come da prassi procedurale consolidata, la definizione esatta delle opere ed interventi da realizzare è condotta nelle successive fasi progettuali restando la medesima anche vincolata alle prescrizioni sia dell’Autorità di Bacino, in ambito di rilascio Parere di Compatibilità Idraulica, e sia di ogni altro Ente a pieno titolo interessato e coinvolto in ambito di conferenza dei servizi per il conseguimento di Autorizzazione Unica propedeutica alla realizzazione dell’opera.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NEL N° 4.5

Quanto affermato non corrisponde al vero, in quanto i volumi di scavo e riporto di tutte le opere di connessione (RTN e di utenza) sono stati riportati all’interno della relativa documentazione di riferimento, trasmessa al MASE, si fa rinvio dunque alla seguente documentazione:

- “INT_CA_SUC_0_1_Relazione_tecnica_signed”;
- “INT_CA_S_0_1_RELAZIONE_TECNICA_SE_RTN_380-150_signed”;
- “CUT_G.0.1_Relazione terre e rocce da scavo (cfr. Doc. 2).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°5.1, 5.2

Si richiamano le controdeduzioni all’osservazione n. 3 (cfr. *supra*).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°5.3

Il professionista abilitato che ha redatto il calcolo elettromagnetico, con relativa fascia DPA grafica, ha tenuto conto del fatto che le aree sono a destinazione “agricola” (Area seminativa soggetta a lavorazione con mezzo meccanico) e per le superfici interessate non vi sono ricettori sensibili.

Del resto, i terreni dell’esponente Azienda Agricola già ospitano infrastrutture di rete per la trasmissione in altissima tensione (380 kV) di proprietà di Terna S.p.A. Anche per tale ragione, il Gestore di Rete ha validato la localizzazione della SE in tale posizione.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°5.4 e 5.5

Si richiamano le controdeduzioni all'osservazione n. 3 (cfr. *supra*).

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°6.1

La dichiarazione asseverata di non esistenza di ulteriori impianti eolici, **autorizzati e/o in costruzione**, oltre a quelli elencati negli elaborati di richiesta di valutazione ambientale è a totale responsabilità del coordinatore di progetto, arch. Ferraro Francesco, **che ne RICONFERMA la validità**.

La Dichiarazione resa dal coordinatore del progetto è verificabile presso la regione Calabria e al portale del MASE (per tramite dei rispettivi Siti istituzionali).

- La dichiarazione, di cui all'INT_CA_D02.1 – è stata redatta assumendo l'aerogeneratore, più esterno, con altezza metri 200 al tip, moltiplicandolo per 50 volte, con risultato area buffer 10km.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°6.2

La richiesta del MASE, a completamento del procedimento di verifica documentale è indirizzata ad acquisire dati per tramite della società Energia Levante s.r.l., proponente del parco eolico "Cantorato" e chiedendo se in data successiva alla presentazione del progetto "Cantorato" vi erano ulteriori progetti **autorizzati** o in **esercizio** nell'area di interesse progettuale e quindi anche nel raggio di 10Km. Il Coordinatore progettista, arch. Ferraro Francesco ha dato riscontro con la dichiarazione sopra riportata e oggi **riconfermata**.

Peraltro:

- 1) Nell'elaborato CA_T10 Area Visuale Assoluto (AIVA) – Aerogeneratori- Reciprocità con altri parchi eolici raggio 10Km – riportati con idonee e esaustive tabelle tutti i parchi eolici ricadenti nel raggio dei 10Km dall'aerogeneratore più esterno localizzato nel comune di Cutro (compreso il parco eolico "Fauci").
- 2) Nell'elaborato CA_T09 Area Visuale Assoluto (AIVA) – Aerogeneratori Reciprocità con altri parchi eolici raggio 10Km – riportati, con idonee ed esaustive tabelle tutti i parchi eolici ricadenti nel raggio dei 10Km dall'aerogeneratore più esterno localizzato nel comune di Belcastro.
- 3) Complessivamente in tutti gli elaborati di riferimento sono riportati tutti i parchi eolici potenzialmente valutabili nel raggio di 10km, **codificati in tipologia – altezza – proprietà e localizzazione su coordinate WGS84 F.33**, escluso il parco eolico "San Leone" della Società Renantis S.r.l., che non ricade all'interno del raggio dei 10km investigati (di seguito una tabella sotto riportata con le coordinate dell'impianto "San Leone").


Tabella 6.1 – Posizioni aerogeneratori in coordinate WGS 84 – UTM zone 33N

Aerogeneratore	Est	Nord
D01	674833	4329466
D02	675471	4329344
D03	675961	4329185
D04	672160	4329725
D05	673298	4329626
D06	671922	4328695
D07	672848	4328877
D08	672460	4328405
D09	672766	4327804
D10	673259	4327557
D11	670979	4326850
D12	671532	4326765

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°6.3

Quanto affermato non corrisponde al vero, poiché in tutti gli elaborati di riferimento ed in quelli precedentemente citati sono riportati **TUTTI** gli aerogeneratori presenti nel raggio 10 Km (escluso il parco eolico “San Leone” poiché esterno al raggio dei 10km) su cui è possibile verificare il numero complessivo di aerogeneratori mappati, sia quelli in fase di AU che in esercizio e/o Autorizzati.

Dato atto che il numero degli aerogeneratori interni al raggio dei 10Km, fornito al MASE, dalla società Energia Levante s.r.l. è di fatto preciso, ne risultano 134, mentre l’osservante ne conteggia 149, riferendosi ad un’altra Area Impatto Visuale Assoluta (AIVA), che non può essere paragonata a quella del parco eolico “Cantorato”.



Per quanto concerne gli elaborati contenenti gli **Ellissi A e B – Reciprocità con altre iniziative eoliche**, gli elaborati sono stati redatti in osservanza del **DM 10 Settembre 2010**, Ministero dello Sviluppo Economico Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, e assunto dalla regione Calabria con deliberazione di Giunta

n°871/2010.

Gli ellissi contenuti negli elaborati redatti dalla Energia Levante S.r.l., sono stati modulati con 5 diametri nella direzione prevalente del vento e 3 diametri nel secondo asse, ovvero 5 volte il diametro dell'aerogeneratore.

Nel caso specifico è stato considerato il modello di aerogeneratore più conservativo con diametro pari a 172m (172m x 5= 860m) e (172m x 3 = 516m), le cui distanze con gli altri parchi eolici sono perfettamente in linea con il DM 2010 emanato dal Ministero, **e nulla centra la totalità dei parchi interni al raggio dei 10Km**, considerato che l'area da reciprocizzare non è l'**AIVA** Area Impatto Visuale Assoluto, ma è l'**AIP** Area Impatto Potenziale. Gli ellissi di progetto e oggetto di osservazione sono **rispettati** e considerano l'AIP definita per norma.

Per quanto al richiamo al parco eolico "Fauci", ed all'elaborato riconducibile alla dott.ssa Daniela Cosco, che riporta i parchi eolici nel raggio dei 10Km, con un probabile numero superiore ai 149 aerogeneratori è inconferente in quanto l'area analizzata per il **parco "Fauci" ha un'AIVA differente da quella del parco "Cantorato", per la quale è stata data evidenza dell'esattezza dei dati riportati e trasmessi al MASE.**

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°6.4

E' accertato dalla documentazione in atti trasmessa al MASE, e per quanto in narrativa alle presenti controdeduzioni alle osservazioni presentate dal sig. M. Morelli, assistito dallo Studio Legale A. Caruso Frezza che, la società Energia Levante s.r.l., per tramite il suo coordinatore e progettista architetto Francesco Ferraro, ha redatto gli idonei elaborati, riportando **ESATTAMENTE lo stato di fatto** nell'area di interesse progettuale (**AIVA**) e **lo stato futuro di reciprocità con le iniziative in esercizio e/o autorizzate** negli elaborati riferiti alla reciprocità in area di impatto potenziale (**AIP**), elaborati sottoscritti e **CERTIFICATI** dall'architetto Francesco Ferraro.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°6.5

Anzitutto, giova richiamare le considerazioni esposte in relazione all'osservazione n. 1.1.

Peraltro, nel merito, l'osservazione in esame appare illogica, infondata ed inconferente in quanto, l'autorità competente ha ritenuto necessario richiedere ulteriori elaborati di approfondimento, che la società Energia Levante S.r.l. ha provveduto ad elaborare ed a trasmettere.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°7.1, 7.2 e 7.3

Tra le colture interferenti alla realizzazione del progetto di realizzazione del Parco Eolico Cantorato, relativamente alla proprietà del Sig. Morelli, si riscontra la presenza di circa 150 piante di olivo che non verranno abbattute, bensì verranno estirpate previa autorizzazione ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.

Conformemente alla citata norma, le piante espianate verranno poi trapiantate per come specificato dall'art. 7:

- a) trapianto delle piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;

- b) cedute con l'obbligo di trapianto, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;
- c) cedute ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.

Le piante isolate di pino e quelle di lentisco e roverella citate dall'Avv. Caruso Frezza, non sono considerate di interferenza e pertanto non subiranno né taglio né dislocazione poiché verranno preservate e valorizzate quali opere di mitigazione della costruenda SE RTN Cutro 380/150, quali elementi caratteristici del paesaggio rurale circostante al fine di adornare la SE TERNA. Analogo trattamento sarà riservato alle piante di olivo che in fase di cantiere appaleseranno una eventuale interferenza e il possibile mantenimento nell'area della SE TERNA.

Contrariamente a quanto asserito dall'Avv. Caruso Frezza, la viabilità di progetto che attraversa l'oliveto, poiché per ammissione dello stesso osservante, il sesto di impianto dell'oliveto del sig. Morelli ha un sesto di impianto paria 10 mt X 10 mt (distanza confermata dalla stessa *Analisi del contesto paesaggistico, culturale e identitario* pag. 14 a firma del sig. Morelli), distanza più che bastevole a garantire il transito delle normali macchine necessarie alla realizzazione/esercizio della SE Utenti e della SE RTN Cutro 380/150 senza creare nocumeto e/o rendere necessario il trattamento delle piante di olivo ai sensi della Legge regionale della Calabria n. 30 ottobre 2012, n. 48.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°8

Anzitutto, occorre precisare che l'oliveto menzionato dall'esponente Azienda Agricola non risulta censito tra quelli storici e, conseguentemente, soggiace all'ordinaria disciplina di tutela prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale. A nulla rilevano i documenti prodotti dall'esponente Azienda Agricola dai quali, peraltro, non è possibile evincersi l'esatta collocazione di buona parte degli ulivi da quest'ultima richiamati; si tratta, inoltre, di documenti perlopiù autoreferenziali e di incerta provenienza, che non possono supportare l'osservazione formulata.

Peraltro, il riferimento al QTRP art. 6 punto 9 che prescrive che il mantenimento delle coltivazioni e delle piante di ulivo si richiamano nel presente documento le prescrizioni e limitazioni all'abbattimento previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, Divieto di abbattimento di alberi di ulivo, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016 presenta gerarchia normativa inferiore rispetto alla Legge regionale della Calabria n. 30 ottobre 2012, n. 48 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria", successivamente modificata con legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014. La predetta norma all'art. 1 sancisce che la Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni e integrazioni.

E' pertanto attraverso la Legge regionale della Calabria n. 30 ottobre 2012, n. 48 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria" che la regione Calabria disciplina il


divieto di abbattimento degli alberi monumentali di olivo e lo fa attraverso il successivo art. 2 della predetta legge che statuisce:

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) è istituito, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, il Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria, nel quale sono iscritti gli ulivi che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.

2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il dipartimento competente in materia di agricoltura, su segnalazione anche degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle organizzazioni professionali di categoria, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

- A certificare la storicità dell'oliveto del Sig. Morelli, non sono e non possono essere le sole dichiarazioni del proprietario delle piante di olivo in questione, ma unicamente l'iscrizione delle predette piante nel Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria. E ad oggi, da quel che risulta, il predetto Registro non contempla alcuna delle piante di olivo della Azienda Agricola del Sig. Morelli. Inoltre il progetto, proposto dalla società Energia Levante S.r.l., non è di incidenza con alberi monumentali, di cui alla Legge 10/2013, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e ss.mm.ii., della Legge Regione Calabria del 7 dicembre 2009, n. 47, (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e della Legge Regione Calabria n°1 del 22 gennaio 2019 recante Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria). La dichiarazione di non interferenza con gli alberi monumentali iscritti nell'elenco della regione Calabria è verificabile collegandosi sul sito ufficiale, all'indirizzo: https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/settori/parchi_aree_naturali_protette/alberimonumentali/, elenco "Alberi Monumentali CSV", da cui risulta che sulle particelle catastali oggetto di censura da parte del Sig. Morelli non risulta censito nessun albero storico o monumentale.

Sul sito ufficiale dell'ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo della Agricoltura Calabrese all'indirizzo <https://www.arsacweb.it/alberi-monumentali-ditalia-informazioni-e-localizzazione-tramite-la-mappa-interattiva/> è presente mappa interattiva degli alberi monumentali calabresi, dalla quale è rilevabile una distanza di 11,02 km, in linea d'aria tra il più vicino albero monumentale, censito in Piazza Aldo Barbaro del Comune di Roccabernarda ed il sito di realizzazione della Sottostazione dei Produttori, come evidenziato nella cartografia sotto riportata.



CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°9.1, 9.2

Si riporta integralmente l'articolo 20 del Dlgs. 199/2021, art. 20, Co.8 lett. c-quater, citato nell'osservazione. (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Premesso che l'articolo 20 del Dlgs 199/2021 co.8 lettera c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro **di beni sottoposti a tutela** di tre chilometri per gli **impianti eolici** e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

Considerato che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, è regolata dal decreto legislativo 490/90, rivisitata poi dal d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, e la segnalazione del bene all'interno dei Quadri Conoscitivi di qualsiasi strumento di pianificazione, non ne determina l'imposizione di Vincolo e/o l'interesse Culturale del Bene.

Dato atto che con Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 (D.Lgs 42 2004), n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" , **introduce all'art. 12 il procedimento per la verifica dell'interesse culturale** dei beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta

anni, sia mobili che immobili (come da recente modifica applicata dalla L. 124/2017 art. 1 comma 175).


Verificato che per il “bene”, elencato nel Quadro conoscitivo del QTRp della regione Calabria anno 2016, ancorché privo di ogni riferimento catastale e/o localizzativo, non risulta in atto nessuna richiesta prodromica all’accertamento di interesse culturale per successivo imposizione di Vincolo, ed inoltre non “bene” riportato nella mappatura anno 2019 adeguamento QTRp su cartografia regionale opportunamente pubblicata nel Sito istruzionale della regione Calabria, e che la Energia Levante srl ha allegato al progetto, scaricabile all’indirizzo sotto riportato:

FONTE: https://www.regione.calabria.it/wp-content/uploads/2023/7/12_Beni-Culturali.png

PARCO EOLICO "CANTORATO" SOCIETA' ENERGIA LEVANTE S.R.L.

Beni Culturali
della Calabria

Con deliberazione n. 134 del 02/04/2019 in seguito alla presa d’atto del parere della IV Commissione Consiliare “Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell’Ambiente”, la Giunta Regionale ha deliberato l’Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 25, c. 9 ter della L.R. 19/02 e dall’art. 35 del Tomo IV -



- ▶ Architetture Religiose
(QTRP Approvato con D.C.R n.134 del 2016
Aggiornamento con D.G.R n.134 del 2019)
- Immobili di interesse Storico
Artistico
(QTRP Approvato con D.C.R n.134 del 2016
Aggiornamento con D.G.R n.134 del 2019)
- ◌ Architetture Rurali e del Lavoro
(QTRP Approvato con D.C.R n.134 del 2016
Aggiornamento con D.G.R n.134 del 2019)
- ★ Progetti Strategici
(QTRP Approvato con D.C.R n.134 del 2016
Aggiornamento con D.G.R n.134 del 2019)
- Monumenti Bizantini
(QTRP Approvato con D.C.R n.134 del 2016
Aggiornamento con D.G.R n.134 del 2019)

Tutto ciò premesso ed accertato, le opere di progetto non interessano il “fabbricato in abbandono”, che il proprietario lascia all’incuria e alla sua distruzione. Il progetto interessa esclusivamente le aree marginali ed incolte per la realizzazione SEU (Stazione Elettrica Utente, mentre a maggiore distanza dal fabbricato in abbandono (oggi catastalmente collabente) interessa una porzione di area già attraversata della linea elettrica Nazionale Rete TERNA 380kv, e porzione coltivata ad uliveto (Si rimanda alla relazione specialistica redatta dall’agronomo).

Per quanto all’articolo 20 del Dlgs. 199/2021, art. 20, Co.8 lett. c-quater, citato nell’osservazione 9.1.

(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) è totalmente inconfidente, anche se il fabbricato diruto e collabente, avesse avuto il riconoscimento e il vincolo, da imporre nei modi previsti dalla legge, avrebbe solo e solamente imposto la condizione della presenza della soprintendenza nell'espressione del proprio parere vincolante, nel caso in cui un "aerogeneratore eolico fosse nel raggio di tre (3) chilometri) dal manufatto, nel caso gli l'aerogeneratore più prossimo del progetto "Cantorato" è a circa 14,00Km.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°9.3

Nell'osservazione 9.3 il lamentato disinteresse, per il fabbricato in abbandono e catastalmente collabente, di **tutti i progettisti** che hanno avuto interesse per l'area, è una conseguenza del fatto che lo stesso non è un "bene vincolato/ tutelato o con declaratoria di vincolo in atto" anzi è un fabbricato lasciato all'incuria e alle intemperie è solo è solamente un fabbricato diruto e catastalmente collabente, che non viene interessato da nessun intervento, ne ordinario che straordinario, così come gli altri ruderi sparsi per il **fondo agricolo**.

Tutti i ruderi sparsi per il fondo del sig. M. Morelli non sono oggetto di intervento di salvaguardia come risulta dalla documentazione fotografica a supporto dell'osservazione e dimostrano l'inesistente storicizzazione delle sistemazioni ambientali, nelle quali non vi è traccia alcuna di significative sistemazioni paesaggistiche e/o particolari tecniche, anzi per alcune porzioni di reliquati, sia puntuali che areali, se ne siano cancellate le tracce, per fare spazio pare alla meccanizzazione delle lavorazioni, più redditizia e con minimo impegno di manodopera. Inoltre l'area non è stata preservata dall'intervento modificativo dell'uomo, **vi sono impiantati i tralci metallici di grandi dimensioni e la relativa linea elettrica 380kV della Rete Elettrica Nazionale** ed è proprio la vicinanza della Rete Elettrica 380kV che ha fatto sì che la TERNA S.p.A. ha fatto ricadere la localizzazione della nuova Stazione Elettrica nella quale fare confluire gli impianti delle energie rinnovabili in sviluppo.

Accertato, in particolare, che nessuna opera è interferente con i ruderi della Casa del Giardino che risulta individuata negli elenchi del QTR come "Architetture rurali e del lavoro", quale ulteriori contesti o beni identitari, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, nonché riportata nella Scheda di catalogazione WEB dell'ICCD riferita al comune di Scandale – allo stato è solo mappata e scheda dall'anno 2016.

Considerato che Il QTR tutela i manufatti architettonici appartenenti al patrimonio edilizio rurale presente sul territorio regionale, anche dismesso, per come disciplinato all'art.6 del Tomo IV e richiamato il comma 4, n.20 dell'art.15 "Reti Tecnologiche".

Tutto ciò premesso e considerato, il QTRp per la salvaguardia dei beni, sia puntuali che areali, prevede che saranno oggetto di tutela e di apposita disciplina, secondo il principio della proporzionalità della tutela e saranno oggetto di apposita disciplina nell'ambito dell'elaborazione del **Piano Paesaggistico regionale**, allo stato corre solo l'obbligo del proprietario di tutelare il bene ed impedirne la distruzione.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONE N°9.4

Premesso che l'impianto eolico su cui è esplicitata l'osservazione dista oltre 14 chilometri dal fabbricato esclusivamente mappato nel Quadro conoscitivo del QTRp, anno 2016 e che nella formulazione del 2019 ed a oggi, da parte interessata, non è stato avviato il procedimento di verifica

dell'interesse culturale (ex art. 12 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) disponibile anche on-line all'indirizzo: <https://www.beniculturalicalabria.it/schede.php?id=119> .

Considerato che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, è regolata dal decreto legislativo 490/90, rivisitata poi dal d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, e la segnalazione del bene all'interno dei Quadri Conoscitivi di qualsiasi strumento di pianificazione, non ne determina l'imposizione di Vincolo e/o l'interesse Culturale del Bene.

Tenuto conto che, l'avvio del procedimento di Verifica del bene per il riconoscimento dell'interesse culturale analizza, più' oltre a quello bibliografico che lo hanno portato ad essere "catalogato" nell'elenco: Architetture e paesaggi rurali e del lavoro della Calabria (un elenco di sconfinati territori). Il toponimo della località "Giardino" dove vi è un fabbricato abbandonato alla più totale incuria e catastalmente F/2 (senza tetto e in fase di crollo) ha dato origine all'identificazione di "casa del Giardino) che non gode di nessun vincolo diretto che possa far valere quanto sostenuto dall'Osservante.

Si precisa, la fascia di tutela dei 3km "dai beni tutelati" non è una fascia di inibizione agli impianti eolici, è un buffer che ritiene che la sua distanza dai beni posti a tutela possa consentire al RP nella fase di AU di non tenere conto in modo vincolato del parere della Soprintendenza se legittimata a presenziare in C.S..

Per quanto alla paventata "**compromissione strutturale e funzionale**" evocata dall'Osservante, le opere esclusivamente di connessione del parco eolico "Cantorato" che dista oltre 14km, non interessano in nessun modo il fabbricato, che di fatto è compromesso sia nella statica che nelle sue funzioni è lasciato all'incuria e al crollo. Il fabbricato (collabente) è a distanza di sicurezza, dalla Stazione Elettrica di Utenza e dalla più distante Stazione Elettrica TERNA Spa.




"Casa del Giardino"

Per quanto al paesaggio ed il contesto locale, l'intero areale è attraversato dalla Rete Elettrica Nazionale a 380kV, con tralicci di grandi dimensioni oltre alle linee elettriche a bassa tensione con pali e "armadi" di sezionamento e ai vari capannoni lamierati ecc. e dalla vista panoramica "ad esclusiva disponibilità dell'osservante" si possono nitidamente distinguere gli stralli della Stazione Elettrica TUBOGAS, capannoni industriali nati nella fase di industrializzazione del comune di Scandale, parchi


eolici nel comune di Scandale, serbatoi idrici piezometrici, fabbricati e opere di presa idrica nel torrente ecc.

Inoltre, come è possibile verificare dalla immagine sottostante, la “SET Cantorato” (Stazione Elettrica Utente Cantorato) è ubicata ad una distanza dal fabbricato “*Casa del Giardino*” pari a 50m. Per la realizzazione di quest’ultima non necessita tagliare nessun albero - così come per il trasporto eccezionale delle pale eoliche che non interessano l’area dell’Azienda Agricola del sig. M. Morelli, che dista più di 14 km dal parco “Cantorato”. Peraltro, il percorso segnalato dal porto di Crotone fino all’area industriale di Cutro non è necessario tagliare o estirpare alberi (il percorso è stato utilizzato per il trasporto di altre iniziative eoliche ed è stato già adeguato).



La posa del cavo a 30kV (opere connesse della Energia Levante srl) prevede di essere interrato ad una quota pari a $h = -1.30\text{m}$, in area agricola incolta, con possibili lavorazioni con mezzi meccanici con permanenza per legge inferiore a 4 ore giornaliere (il mezzo meccanico con autista collocato ancora ad $h = 1.20\text{m}$ da terra per compiere le lavorazioni a marcia ridotta a velocità 1km/ora).

L’opera di Rete SE TERNA S.p.A., dista 125m dal fabbricato “*ruderi della casa del Giardino*” e per $\frac{3}{4}$ interessa un’area seminativa e priva di alberature.



Infine, si riporta integralmente l'articolo 20 del Dlgs. 199/2021, Co.8 lett. c-quater, citato nell'osservazione. (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Premesso che l'articolo 20 del Dlgs 199/2021 co.8 lettera c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro **di beni sottoposti a tutela** di tre chilometri per gli **impianti eolici** e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 – art.47

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)

Art. 47

Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)

((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una **distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici** e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

— Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Dell' art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che

alla data del 6 settembre 1985:

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°10.1, 10.2 e 10.3

Anzitutto se l'osservante avesse posto più attenzione avrebbe potuto verificare che il PARCO EOLICO CANTORATO è localizzato a distanza di più di 14km dalla Azienda Agricola del sig. M. Morelli. Solamente le opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale interessano l'Azienda Agricola Morelli. Quest'ultime, sono gestite da TERNA Spa che, dopo le numerose aree sottoposte alla valutazione di fattibilità tecnica da parte della società Energia Levante S.r.l., ha validato l'ubicazione della futura Stazione Elettrica SE 380/150kV, valutando ed utilizzando tutti i dati disponibili presso il proprio ufficio tecnico, considerando, fra le altre cose, che l'area ospita già una linea elettrica 380kV, con relativi sostegni che interessano la proprietà del sig. M. Morelli, come documentato dalla foto sotto riportata.



Area di proprietà del sig. M. Morelli è già interessata da tralicci di grandi dimensioni e rete 380kV, autorizzati ed in esercizio e facente parte della rete di trasporto di energia nazionale. La rete Terna è situata nella stessa area della futura SE Terna.

Si vuole far presente inoltre che il parco eolico "Cantorato" è progettato in area di industrializzazione del comune di Cutro e delle aree marginali nel comune di Belcastro, prive di vincoli, sia tutori che inibitori e a distanza dai beni culturali **vincolati/tutelati** maggiore di 3 chilometri, con un bacino visuale rispetto ai possibili punti di vista panoramici e/o dai centri storici ecc. di minore impatto e P.E. non intrusivo nel contesto paesaggistico. Il parco eolico Cantorato non è in conflitto con le altre iniziative in **esercizio e/o autorizzate** e di fatto in area ritenuta idonea secondo la normativa vigente.


Per quanto concerne alla compatibilità con il QTRp della regione Calabria il progetto è "compatibile" verificabile dagli elaborati allegati ed è a distanza di più di 14 chilometri della proprietà dell'Azienda Agricola del sig. M. Morelli, la quale è esclusivamente interessata dalle opere connesse al parco eolico Cantorato (SSU) e dall'opera di RETE TERNA Spa (SE 380/150kV), per le quali sono state fornite, al MASE, tutte le possibili informazioni tecniche e localizzative, così da poter valutare le informazioni trasmesse per l'**opzione zero**.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°11.1, 11.2, 11.3 e 11.4

In premessa si evidenzia che le risultanze del monitoraggio avifaunistico biennale sono contenute nella tavola CA_R02.2_AGRO_Relazione Avif.All. Il°- Risultati del monitoraggio ante operam. Detto monitoraggio, redatto ai sensi del Dlgs 152/2006 è stato condotto presso il sito di realizzazione del parco eolico denominato "Cantorato", localizzato nei territori comunali di Cutro (KR) in provincia di Crotone e Belcastro (CZ), in provincia di Catanzaro distante oltre 14 km dal sito di realizzazione della SE Utenti e della SE RTN Cutro 380/150.

Il sito di realizzazione della SE Utenti e della SE RTN Cutro 380/150, e dunque la proprietà del Sig. Morelli, risulta già interessato dal passaggio dall'elettrodotto aereo, autorizzato ed in esercizio, di Terna 380 kV facente parte della rete di trasporto di energia nazionale, la cui realizzazione ha già comportato una approfondita analisi avifaunistica ed ambientale espletata certamente da Terna stessa.

Tuttavia, la realizzazione della SE RTN Cutro 380/150kV, comportando lo smantellamento di un tratto dall'elettrodotto aereo Terna 380 kV tra P9 e P10, aprirà senza dubbio un varco per il passaggio dell'avifauna ad oggi impedito dalla presenza dello stesso elettrodotto.



Si evidenzia infine che *La Comunicazione della Commissione Europea "Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" del 18.11.2020 C (2020) 7730 final* citata, evidenzia che detti approcci sono predittivi, fornendo una previsione della possibile sensibilità presso uno o più siti o su un territorio più vasto, sulla base dei migliori dati disponibili e su modellizzazioni matematiche e grafiche. La mappatura di sensibilità della flora e della fauna selvatiche, per come riportato dallo stesso documento, presenta alcune limitazioni. In primo luogo, non può

essere utilizzata come strumento per l'indicazione di siti alternativi idonei, poiché ciò dipende anche da numerosi altri vincoli e condizioni. In secondo luogo, è poiché è più difficile valutare determinati taxa in caso di dati limitati sulla loro distribuzione e di informazioni incomplete su come questi siano condizionati. Per tali gruppi, è necessario utilizzare un'analisi più rudimentale e un'interpretazione quale è il monitoraggio in situ effettuato dalla Energia Levante Srl.

Si significa inoltre, che alla data odierna, non esistono mappe di sensibilità per gli ufficiali ed elaborate dagli enti preposti ma solo mappe elaborate da associazioni ambientaliste.

Lo stesso decreto emanato il 21 giugno scorso dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 luglio prevede che entro 180 giorni, ossia entro la fine del 2024, le regioni individuino le aree idonee e quelle non idonee per lo sviluppo di impianti eolici, alla luce delle normative nazionali e internazionali e secondo i "principi e criteri omogenei" indicati dal decreto stesso.

Peraltro, occorre precisare che i documenti e le immagini al riguardo prodotte dall'esponente risultano del tutto autoreferenziali e non georeferenziate, impedendo qualsiasi possibilità di riscontro oggettivo.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETÀ ALLE OSSERVAZIONI N°12.1, 12.2 e 12.3

Al riguardo appare sufficiente evidenziare l'assoluta pretestuosità del rilievo e l'insussistenza di tutti i presupposti richiamati dall'esponente Azienda Agricola, sottolineando la piena correttezza dell'operato della Società.


Ad ogni modo, ci si rimette alle valutazioni dell'Amministrazione precedente e della competente Commissione Tecnica.

ALLEGATI:

- **Doc. 1** – Elenco professionisti firmari;
- **Doc. 2** – CUT_G.0.1_Relazione terre e rocce da scavo

Distinti saluti.

Energia Levante S.r.l.



Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il sottoscritto architetto Francesco Ferraro, nato a Castelsilano il 29.09.1963, e residente in Isola di Capo Rizzuto viale Antonio Gramsci n°65, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Crotona al numero 95, in qualità di professionista incaricato dalla società:

ENERGIA LEVANTE Srl con sede legale in viale Luca Gaurico 9/11-00143 ROMA, P. IVA 10240591007

alla predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale del Progetto.

per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "CANTORATO" con potenza installata pari a 124MW, nei Comuni di Belcastro e Cutro con sottostazione elettrica nel comune di Scandale (KR)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che le informazioni e i dati contenuti nello Studio di Impatto Ambientale predisposti dal sottoscritto corrispondono al vero.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre, in qualità di coordinatore del progetto, che i tecnici professionisti specialisti che hanno partecipato alla redazione del progetto sono:

- ✓ Arch. Francesco Ferraro;
- ✓ Dott. Agronomo Leonardo Petrone;
- ✓ Dott. Agronomo Roberto Giordano;
- ✓ Geom. Salvatore Spina;
- ✓ Dott. Archeologo Ernesto Salerno;
- ✓ Dott. Geologo Eliseo Scerbo;
- ✓ Dott. Giovanni Misasi;
- ✓ Ing. Giulio Felicetti;
- ✓ Ing. Vincenzo Schirinzi (E.CO SRL);
- ✓ Dott. Geologo Arcangelo Franco VIOLO (E.CO SRL);
- ✓ Dott. Per. Ind. Michele Manfro (BiProject);
- ✓ Ing. Giovanni di Santo (F4 Ingegneria S.r.l.);
- ✓ Arch. Luciana Telesca (F4 Ingegneria S.r.l.);
- ✓ Arch. Gaia Telesca (F4 Ingegneria S.r.l.);
- ✓ Ing. Alessandro Carmine De Paola (F4 Ingegneria S.r.l.);

- Ing. Mariagrazia Pietrafesa (F4 Ingegneria S.r.l.);
- Ing. Claudio Conversano (F4 Ingegneria S.r.l.);
- Ing. Pierangelo Bavusi (F4 Ingegneria S.r.l.).

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega documento di riconoscimento

Crotone, 16/10/2024

Il Dichiarante
Architetto Francesco Ferraro

Sottoscritto con firma digitale

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante valido alla data di sottoscrizione della dichiarazione.

ELENCO ESPERTI FIRMATARI DEL PROGETTO: Impianto eolico denominato "CANTORATO" della potenza di 124MW da realizzare nei comuni di Belcastro e Cutro con sottostazione elettrica nel comune di Scandale (KR)

NOME	COGNOME	SPECIALIZZAZIONE	ALBO DI APPARTENENZA	NR. ISCRIZIONE ALBO
Francesco	Ferraro	Architetto	ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA CROTONE	95
Leonardo	Petrone	Agronomo	ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI CROTONE	120
Roberto	Giordano	Forestale	ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI CROTONE	121
Salvatore	Spina	Geometra	ALBO DEI GEOMETRI DALLA PROVINCIA DI CROTONE	249
Ernesto	Salerno	Archeologo	ISCRIZIONE ELENCO MIC	1972
Eliseo	Scerbo	Geologo	ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA	529
Giovanni	Misasi	Acustico	NELL' ALBO NAZIONALE DEI TECNICI ACUSTICI ENTECA	8535
Giulio	Felicetti	Ingegnere	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CROTONE	SEZ A: 251
Vincenzo	Schirinzi	Ingegnere	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI COSENZA	SEZ. A:1690
Michele	Manfro	Per. Ind.	ORDINE PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI NAPOLI	4478
Giovanni	Di Santo	Ingegnere	ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI POTENZA	1895

Impianti di rete per la connessione in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV “Belcastro – Scandale”.

RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

ALLEGATO AL PIANO TECNICO DELLE OPERE - Progettazione Definitiva

Storia delle revisioni		
Rev.02	del 26/07/2024	Modifiche a seguito commenti Terna del 11-07-2024
Rev.01	del 18/04/2024	Modifiche a seguito commenti Terna del 03-04-2024
Rev.00	del 15/10/2023	Prima emissione



Michele Manfro

Elaborato	Verificato	Approvato	Cliente
M. MANFRO	BIPROJECT	G.M.	ENERGIA LEVANTE

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE.....	4
2.1	Disposizione elettromeccanica.....	4
2.2	Fabbricati	5
2.2.1	Edificio Comandi	5
2.2.1	Edificio Servizi Ausiliari	6
2.2.1	Edificio Magazzino	6
2.2.2	Edificio per punti di consegna MT	6
2.2.1	Edifici nZEB “Nearly zero energy buildings”	6
2.1	Chioschi per apparecchiature elettriche	7
2.2	Tettoia Gruppo elettrogeno	7
2.3	Tettoia Trasformatori Servizi Ausiliari.....	7
2.4	Locale Pompe Antincendio	7
3	COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON IL TERRITORIO	7
4	TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	8
4.1	OPERE PREVISTE AFFERENTI AL BILANCIO DELLE MATERIE.....	9
4.2	Esecuzione della fondazione per la Stazione di trasformazione RTN 380/150 kV;.....	9
4.3	Scavo per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni.....	10
4.4	Fondazioni a plinto con riseghe per i due nuovi sostegni linea 380kV.	11
5	BILANCIO SCAVI E RIPORTI	11
6	GESTIONE DELLE MATERIE	12
6.1	Gestione del deposito dei volumi di scavo prodotti in cantiere	12
6.2	Gestione dei volumi di riporto e disciplina applicabile	12
6.2.1	Soluzioni di sistemazione.....	13
6.3	Gestione degli esuberi di materiali di scavo	13
6.3.1	MODALITÀ 1 - Riutilizzo ex decreto 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”	14
6.3.2	MODALITÀ 2 – Gestione ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	15
6.4	Soluzioni di sistemazione finali	15
7	CONCLUSIONI.....	16

1 PREMESSA

L'intervento oggetto del presente Piano Tecnico delle Opere (PTO), illustra il collegamento in entra-esce della futura Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV denominata "**CUTRO 380 RTN**", sita nel comune di SCANDALE (KR), dalla linea esistente RTN 380 kV in semplice terna "BELCASTRO - SCANDALE", codice di rete 213721, e nasce dall'esigenza di trasferire l'energia prodotta da diversi impianti a fonte rinnovabile ubicati nell'area di intervento. L'ubicazione della futura Stazione Elettrica di Trasformazione RTN "CUTRO 380" e le modalità di collegamento in entra-esce a 380kV sono stabilite in conformità alla Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMG) del 27 Maggio 2021, codice pratica: **202100077**. Le opere di progetto interessano il comune di SCANDALE, in Provincia di CROTONE, sito nella Regione CALABRIA.

Sono stati quindi individuati **n. 2 interventi** che prevedono le seguenti opere.

Le opere facenti parte **dell'INTERVENTO 1** prevedono la "**Realizzazione di una nuova Stazione Elettrica RTN 380/150kV**" di trasformazione, composta da una sezione a 380 kV e da una sezione a 150 kV del tipo unificato TERNA con isolamento in aria.

Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la Stazione Utente venga collegata in antenna con la sezione 150kV della nuova Stazione elettrica di interconnessione a 380 kV della RTN da inserire in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "BELCASTRO - SCANDALE" e da realizzare conformemente alla unificazione Terna, prevista con due ATR 380/150kV da 400MVA.

La zona delle apparecchiature a 380kV sarà realizzata ad una quota +5mt rispetto a quella delle apparecchiature 150kV, ingresso stazione ed ATR 380/150kV.

Per l'accesso alla stazione elettrica, posta a una quota di 169 m.s.l.m., verrà realizzata una nuova strada (circa 700m) che costeggia, in direzione Ovest/Est, i confini catastali leggermente degradando verso valle fino allo sbocco sulla Strada interpodereale esistente, da dove, dirigendosi in direzione Sud-Ovest, si innesta su Via Località Scarano.


La Stazione elettrica di rete "CUTRO 380" sarà di proprietà di TERNA e sarà ubicata nel comune di SCANDALE, in Provincia di CROTONE, regione CALABRIA. Tale ubicazione risulta idonea sia sotto il profilo dell'accessibilità esterna che per il collegamento alla rete AT.

La Stazione di trasformazione interesserà un'area di circa 86012m², comprensiva della fascia perimetrale della larghezza di 10 metri, in fase di acquisizione, che verrà interamente recintata.

Le opere facenti parte dell'**INTERVENTO 2**, "**Raccordo Aereo in entra-esce a 380 kV**" a semplice terna alla linea esistente "BELCASTRO - SCANDALE", della lunghezza complessiva di circa 100 metri prevedono l'installazione di 2 nuovi sostegni, in aree prettamente agricole, finalizzata allo scopo di collegarsi alla nuova SE RTN "CUTRO 380".

Il progetto prevede, sostanzialmente, l'inserimento in asse all'elettrodotto esistente di 2 nuovi sostegni (P.9/1 e P.9/2) della serie a 380 kV del tipo EP18, armati in amarro con mensole a bandiera montate solo da un lato, prospicienti l'area di Stazione futura. Aprendo la tratta 9-10 sull'elettrodotto 380kV in esame, consentiremo di alimentare i nuovi raccordi in entra-esce in semplice terna della serie a 380 kV, denominati Raccordo Destro "SCANDALE-CUTRO 380" e Raccordo Sinistro "BELCASTRO - CUTRO 380", che andranno ad attestarsi ai portali della Futura Stazione di CUTRO 380. Dalla lettura della carta dei vincoli è emerso che la zona di intervento non interessa aree con particolari connotazioni.

Dall'ottenimento dell'autorizzazione, le attività di progettazione esecutiva, approvvigionamento materiali, stipula servitù e realizzazione avranno una durata prevista di circa 36 mesi.



Inserimento dell'opera nella Rete di Trasmissione Nazionale

2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE

La nuova Stazione Elettrica sarà composta da una sezione a 380 kV e una sezione a 150 kV come riportato su planimetria elettromeccanica elaborato "CUT_S.0.4 Planimetria elettromeccanica".

2.1 Disposizione elettromeccanica

La sezione a 380 kV sarà del tipo unificato TERNA adottando la soluzione ottimizzata, con isolamento in aria e sarà costituita da:

- n° 1 sistema a doppia sbarra con sezionatori di terra sbarre ad entrambe le estremità e TVC di sbarra su un lato;
- n° 2 stalli linea con arrivo in cavo;
- n° 5 stalli linea con arrivo aereo;
- n° 2 stalli primario trasformatore (ATR);

- n° 2 stalli per parallelo sbarre;
- n° 3 passi sbarre disponibili per futuri stalli;

La sezione a 150 kV sarà del tipo unificato TERNA adottando la soluzione ottimizzata, con isolamento in aria e, nella sua massima estensione, sarà costituita da:

- n° 1 sistema a doppia sbarra con sezionatori di terra sbarre ad entrambe le estremità e TVC di sbarra su un lato;
- n° 1 stallo linea con arrivo in cavo;
- n° 2 stalli secondario trasformatore (ATR);
- n° 2 stalli per parallelo sbarre;
- n° 1 stallo TIP;
- n° 5 passi sbarre disponibili per futuri stalli

I macchinari previsti consistono in:

- n° 2 ATR 400/150 kV con potenza di 400 MVA provvisti di variatore di tensione sotto-carico.

Ogni “montante linea” (o “stallo linea”) sarà equipaggiato con sezionatori di sbarra verticali, interruttore SF6, sezionatore di linea orizzontale con lame di terra, TV e TA per protezioni e misure.

Ogni “montante autotrasformatore” (o “stallo ATR”) sarà equipaggiato con sezionatori di sbarra verticali, interruttore in SF6, scaricatori di sovratensione ad ossido di zinco e TA per protezioni e misure.

Le linee 380 kV afferenti si attesteranno su sostegni portali di altezza massima pari a 21, mentre per le linee 150kV saranno utilizzati pali gatto a tiro pieno di altezza pari a 15m; l'altezza massima delle altre parti d'impianto (sbarre 380 kV) sarà di circa 12 m.

2.2 Fabbricati

Nell'impianto è prevista la realizzazione dei seguenti edifici.

2.2.1 Edificio Comandi

L'edificio comandi (dis. CUT_S.10_”Edificio Comandi – Piante prospetti e sezioni”) sarà formato da un corpo di dimensioni in pianta 20,80 x 12,60 m ed altezza fuori terra di circa 4,65 m, sarà destinato a contenere i quadri di comando e controllo della stazione, gli apparati di teleoperazione e i vettori, gli uffici ed i servizi per il personale di manutenzione La superficie occupata sarà di circa 262,08 m² con un volume di circa 1218,67 m³.

La costruzione potrà essere o di tipo tradizionale con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile oppure di tipo prefabbricato (struttura portante costituita da pilastri prefabbricati in c.a.v., pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a., finitura esterna con intonaci

al quarzo). La copertura sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato preverniciato.

Particolare cura sarà osservata ai fini dell'isolamento termico impiegando materiali isolanti idonei in funzione della zona climatica e dei valori minimi e massimi dei coefficienti volumici globali di dispersione termica, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 373 del 04/04/1975 e successivi aggiornamenti nonché alla Legge n. 10 del 09/01/1991 e successivi regolamenti di attuazione.

2.2.1 Edificio Servizi Ausiliari

L'edificio servizi ausiliari (dis. CUT_S.11 "Edificio Servizi Ausiliari – Piante prospetti e sezioni") sarà formato da un corpo di dimensioni in pianta 16,00 x 12,60 m ed altezza fuori terra di 4,65 m.

La costruzione sarà dello stesso tipo dell'edificio Quadri ed ospiterà le batterie e i quadri M.T. e B.T. in c.c. e c.a. per l'alimentazione dei servizi ausiliari. La superficie coperta sarà di circa 201,6 m² per un volume di circa 937,44 m³.

Per la tipologia costruttiva vale quanto descritto per l'edificio quadri.

2.2.1 Edificio Magazzino

L'edificio magazzino (dis. CUT_S.12_ "Edificio Magazzino – Piante prospetti e sezioni") sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 16,00 x 11,00 m ed altezza fuori terra di 6,50 m. La costruzione sarà dello stesso tipo degli edifici Quadri e S.A.

Il magazzino risulta necessario affinché si possa tenere sempre a disposizione direttamente sull'impianto apparecchiature di scorta e attrezzature, anche di dimensioni notevoli, in buone condizioni.

2.2.2 Edificio per punti di consegna MT

L'edificio per i punti di consegna MT (dis. CUT_S.13 "Edificio per Punto di Consegna MT e TLC") sarà destinato ad ospitare i quadri contenenti i Dispositivi Generali ed i quadri arrivo linea e dove si attesteranno le due linee a media tensione di alimentazione dei servizi ausiliari della stazione e le consegne dei sistemi di telecomunicazioni. Si prevede di installare tre manufatti prefabbricati di cui uno di dimensioni in pianta 7,98 x 2,74 m con altezza 3,2 m e due di dimensioni in pianta 6,8 x 2,60 m con altezza 2,70 m fuori terra. I locali dei punti di consegna saranno dotati di porte in vetroresina con apertura verso l'esterno rispetto alla stazione elettrica per quanto riguarda gli accessi ai fornitori dei servizi di energia elettrica e TLC.

2.2.1 Edifici nZEB "Nearly zero energy buildings"

Gli edifici saranno progettati in conformità ai requisiti minimi vigenti dal 1° gennaio 2021 e in conformità con quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015 e ss.mm. ii, con particolare riferimento al rapporto di forma dell'edificio (Superficie/Volume) e alla destinazione d'uso.

Il progetto prevede che gli edifici siano dotati di impianto fotovoltaico per il raggiungimento dello status nZEB garantendo il raggiungimento dei requisiti normativi del D.Lgs. 28/2011 come integrati dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii.

2.1 Chioschi per apparecchiature elettriche

I chioschi (dis. CUT_S.16_”Chiosco – Pianta e sezioni”) sono destinati ad ospitare i quadri di protezione, comando e controllo periferici; avranno pianta rettangolare con dimensioni esterne di 2,40 x 4,80 m ed altezza da terra di 3,00 m. Ogni chiosco avrà una superficie coperta di 11,50 m² e volume di 36,80 m³. La struttura sarà di tipo prefabbricato con pennellature coibentate in lamiera zincata e preverniciata.

La copertura a tetto piano sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato naturale.

2.2 Tettoia Gruppo elettrogeno

La tettoia del gruppo elettrogeno (dis. CUT_S.17 ”Tettoia Gruppo elettrogeno – Pianta e Prospetti”) sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 6,50 x 3,39 m ed altezza massima fuori terra di 3,80 m. La struttura portante sarà costituita da travi in ferro tipo HEA 100, mentre la recinzione con rete metallica a maglia 2,5x2,5mm. La copertura sarà costituita da una lamiera ondulata zincata idonea allo scopo.

2.3 Tettoia Trasformatori Servizi Ausiliari

La tettoia dei trasformatori servizi ausiliari (dis. CUT_S.18_”Tettoia Trasformatori Servizi Ausiliari – Pianta e Prospetti”) sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 6,00 x 3,39 m ed altezza massima fuori terra di 2,90 m. La struttura portante sarà costituita da travi in ferro tipo HEA 100, mentre la recinzione con rete metallica a maglia 10x10mm. La copertura sarà costituita da una lamiera ondulata zincata idonea allo scopo.

2.4 Locale Pompe Antincendio

Il locale pompe antincendio (dis. CUT_S.19_”Locale Pompe Antincendio – Pianta Prospetti e Sezioni”) sarà destinato ad ospitare le pompe legate ai sistemi di estinzione incendi. Tale locale, sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 6,70 x 4,2 m ed altezza massima fuori terra di 3,60 m.

La struttura sarà di tipo prefabbricato in cemento armato vibrato.

3 COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON IL TERRITORIO

Gli interventi proposti con il presente piano tecnico delle opere si sviluppano nel Comune di Scandale (KR) e risultano compatibili con i territori interessati, in quanto, non interferiscono con aree appartenenti all'elenco siti inquinati nazionali (SIN) o siti bonificati o SIR (Siti di interesse Regionale) come si evince dal Mosaico della Sezione Pubblica dell'ISPRA nel comune di Scandale.

Dalla ricerca effettuata attraverso il sito del Ministero dell'Ambiente e dell'ARPA Campania, è stato possibile ottenere un elenco dei siti di interesse nazionale o regionale SIN e SIR e verificare l'interferenza con l'opera in progetto.

I materiali terre e rocce da scavo da sottoporre al riutilizzo in loco o al trasporto a discarica autorizzata saranno oggetto di caratterizzazione ambientale per la ricerca di eventuali inquinanti e delle relative soglie di concentrazione secondo le indicazioni e la modalità previste dalla normativa vigente.

4 TERRE E ROCCE DA SCAVO

I lavori civili di preparazione, in funzione delle caratteristiche plano altimetriche e fisico/meccaniche del terreno, saranno mirati a compensare i volumi di sterro e riporto, al fine di realizzare piani a una o più quote diverse, secondo i criteri che verranno definiti nelle successive fasi progettuali; il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l'area di cantiere e successivamente il suo utilizzo per il riempimento degli scavi e per il livellamento del terreno alla quota finale di progetto, previo accertamento durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito.

Sulla base dei risultati della campagna di indagine geognostica e geofisica nonché dalle risultanze delle prove di laboratorio geotecnico eseguite sui campioni di terreno indisturbato, è stata predisposta la caratterizzazione geotecnica dei terreni attesi in corrispondenza delle opere previste, opportunamente accorpati in unità litotecniche.

Sono stati eseguiti n. 5 prelievi di campioni sottoposti a prove di laboratorio geotecnico.

La caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali è stata adeguata ai procedimenti di calcolo che si era preventivato di utilizzare, delineando un modello geotecnico di sottosuolo che permettesse di eseguire le analisi di progetto e le verifiche di sicurezza previste dalla normativa.

A tal fine, sono quindi state evidenziate le zone omogenee dal punto di vista fisico-meccanico che vengono dettagliate di seguito.

Per quanto concerne il regime delle pressioni interstiziali le indagini condotte hanno permesso di appurare che, nella parte di sottosuolo interessato, non è presente una vera e propria falda nei primi 7 metri. Nonostante ciò, considerate le caratteristiche idrogeologiche dei terreni affioranti è presumibile ipotizzare che nei periodi caratterizzati da notevoli precipitazioni, il livello superficiale di sabbie limose poggiate sul substrato impermeabile delle argille possa imbibirsi e divenire sede di una falda superficiale sospesa.

Poiché per l'esecuzione dei lavori non saranno utilizzate tecnologie di scavo con impiego di prodotti tali da contaminare le rocce e terre, nelle aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali in cui sono assenti scarichi e in tutte le aree in cui non sia accertata e non si sospetti potenziale contaminazione, nemmeno dovuto a fonti inquinanti diffuse, il materiale scavato sarà considerato idoneo al riutilizzo in sito.

4.1 OPERE PREVISTE AFFERENTI AL BILANCIO DELLE MATERIE

La realizzazione delle opere in progetto è suddivisibile nelle seguenti fasi:

1. Esecuzione delle fondazioni per la Stazione di trasformazione RTN 380/150 kV;
2. Scavo per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni P9/1 e P9/1.

Di seguito sono descritte le principali attività sopra indicate.

4.2 Esecuzione della fondazione per la Stazione di trasformazione RTN 380/150 kV;

Per la realizzazione della stazione di trasformazione è previsto uno scavo di scotico superficiale di circa 1 m dal pc (74.179mq) per eliminare il terreno vegetale più superficiale di scarsa consistenza per poi livellare il terreno su cui sorgerà la nuova stazione fino al raggiungimento delle 2 quote di imposta (Q.169 sez. 150kV e Q.174 sez. 380kV).

Al di sopra dello scotico, verrà realizzato un rilevato di terra, spaccato di cava ed inerti al fine di innalzare la quota della Sezione corrispondente della stazione RTN. La nuova stazione si localizza infatti in un'area collinare con quote del terreno che variano dai 160 ai 185 m.s.l.m. L'area della stazione in progetto ha una superficie di circa 86.012 mq.

Per innalzare la quota di stazione alle quote di imposta dal piano campagna, sarà necessario riportare un volume di circa 190.000 mc di materiale stabilizzato e spaccato di cava, mentre i volumi di scavo sono circa 247.000 mc.

I movimenti di terra per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica consisteranno quindi nei lavori civili di preparazione del terreno e negli scavi necessari alla realizzazione delle opere di fondazione (muri perimetrali, edifici, portali, fondazioni apparecchiature, torri faro, etc).

L'area di cantiere in questo tipo di progetto sarà costituita essenzialmente dall'area su cui insisterà l'impianto. Si prevede un muro perimetrale che circonda la stazione.

Per la sua realizzazione, considerando un perimetro della stazione di circa 1220 m, sarà opportuno uno scavo di 1270 mc circa e si prevede un rinterro del 50 % dopo la realizzazione delle fondazioni (quindi 635 mc).

Per la realizzazione delle fondazioni degli edifici all'interno della stazione RTN si prevedono scavi della profondità di 1,5 m dal piano Stazione con un movimento del terreno pari a circa 10.000 mc.

Il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l'area di cantiere e successivamente il suo utilizzo per il riempimento degli scavi e per il livellamento del terreno alla quota finale di progetto, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. In ogni caso, preventivamente all'esecuzione lavori dovrà essere eseguita la caratterizzazione del terreno.

In caso i campionamenti eseguiti forniscano un esito negativo, il materiale scavato sarà destinato ad idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente e il riempimento verrà effettuato con materiale inerte di idonee caratteristiche.

4.3 Scavo per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni

Ciascun sostegno è dotato di quattro piedini separati e delle relative fondazioni, strutture interrato atte a trasferire i carichi strutturali (compressione e trazione) dal sostegno al sottosuolo.

Ciascun piedino di fondazione è composto di tre parti:

- un blocco di calcestruzzo armato costituito da una base, che appoggia sul fondo dello scavo formata da una serie di platee (parallelepipedi a pianta quadrata) sovrapposte; detta base è simmetrica rispetto al proprio asse verticale;
- un colonnino a sezione circolare, inclinato secondo la pendenza del montante del sostegno;
- un “moncone” annegato nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al montante del “piede” del sostegno. Il moncone è costituito da un angolare, completo di squadrette di ritenuta, che si collega con il montante del piede del sostegno mediante un giunto a sovrapposizione.

I monconi sono raggruppati in tipi, caratterizzati dalla dimensione dell'angolare, ciascuno articolato in un certo numero di lunghezze.

Saranno inoltre realizzati dei piccoli scavi in prossimità del sostegno per la posa dei dispersori di terra con successivo reinterro e costipamento.

L'abbinamento tra ciascun sostegno e la relativa fondazione è determinato nel Progetto Unificato Terna mediante apposite “tabelle delle corrispondenze” tra sostegni, monconi e fondazioni.

Poiché le fondazioni unificate sono utilizzabili solo su terreni normali di buona e media consistenza, per sostegni posizionati su terreni con scarse caratteristiche geomeccaniche, su terreni instabili o su terreni allagabili, sono progettate fondazioni speciali (pali trivellati, micropali, tiranti in roccia), sulla base di apposite indagini geotecniche.

La realizzazione delle fondazioni di un sostegno prende avvio con l'allestimento dei cosiddetti “microcantieri” relativi alle zone localizzate da ciascun sostegno. Essi sono destinati alle operazioni di scavo, getto in cemento armato delle fondazioni, reinterro ed infine all'assemblaggio degli elementi costituenti la tralicciatura del sostegno. Normalmente interessano un'area circostante di dimensioni inferiori a 25x25 m e sono immuni da ogni emissione dannosa.

Durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso ciascun “microcantiere” e successivamente il suo utilizzo per il reinterro degli scavi, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. In caso contrario, saranno eseguiti appositi campionamenti e il materiale scavato sarà destinato ad idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutte le tipologie di fondazioni, l'operazione successiva consiste nel montaggio dei sostegni, ove possibile sollevando con una gru elementi premontati a terra a tronchi, a fiancate o anche ad aste sciolte. Ove richiesto, si procede alla verniciatura dei sostegni.

Infine una volta realizzato il sostegno si procederà alla risistemazione dei “microcantieri”, previo minuzioso sgombero da ogni materiale di risulta, rimessa in pristino delle pendenze del terreno costipato ed idonea piantumazione e ripristino del manto erboso.

In complesso i tempi necessari per la realizzazione di un sostegno non superano il mese e mezzo, tenuto conto anche della sosta necessaria per la stagionatura dei getti.

Nel caso dei due nuovi sostegni del presente progetto, si è scelto di realizzare un tipo di fondazione a plinto con riseghe, salvo poi in fase esecutiva verificare tale scelta.

4.4 Fondazioni a plinto con riseghe per i due nuovi sostegni linea 380kV.

Predisposti gli accessi alla piazzola per la realizzazione del sostegno, si procede alla pulizia del terreno e allo scavo delle fondazioni. Queste saranno in genere di tipo diretto e dunque si limitano alla realizzazione di 4 plinti con riseghe agli angoli dei tralicci (fondazioni a piedini separati).

Ognuna delle quattro buche di alloggiamento della fondazione è realizzata utilizzando un escavatore e avrà dimensioni di circa 5x5 m con una profondità non superiore a 4 m, per un volume medio di scavo pari a circa 100 mc per ogni piede del sostegno, quindi complessivamente un volume di scavo di 400 mc circa per ogni sostegno.

Una volta realizzata l'opera, la parte che resterà in vista sarà costituita dalla parte fuori terra dei colonnini di diametro di circa 1 m. Pulita la superficie di fondo scavo si getta un sottile strato di "magrone".

Nel caso di terreni con falda superficiale, si procederà all'aggottamento della falda con una pompa di aggottamento, mediante realizzazione di una fossa. In seguito, si procede con la posa dell'armatura di ferro e delle casserature, il getto del calcestruzzo e con il montaggio dei raccordi di fondazione, dei piedi e della base, e il loro accurato livellamento. Trascorso il periodo di stagionatura dei getti, si procede al disarmo delle casserature. Si esegue quindi il rinterro con il materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo ai sensi della normativa vigente, o con materiale differente, ripristinando il preesistente andamento naturale del terreno.

Come detto poc'anzi, il volume di scavo per ogni plinto è circa 100 mc per un totale di 400 mc per ogni sostegno. Considerando un volume di cls utilizzato per singolo piedino di 18 mc (e quindi in totale per l'intera fondazione pari a 72 mc), si prevede un rinterro pari a 328 mc per singolo sostegno.

Il volume totale rinterrato per entrambi i sostegni sarà quindi di circa 656 mc.

Il rinterro si esegue con il materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo ai sensi della normativa vigente, o con materiale differente.

5 BILANCIO SCAVI E RIPORTI

La realizzazione delle opere precedentemente citate determina, durante la fase di cantiere:

- la formazione di volumi di scavo
- il riutilizzo dei volumi di scavo nell'ambito dei riporti previsti

Nella seguente tabella si riportano di massima le aree di sterro e riporto previste per la Stazione:

FUTURA S.E. RTN 380/150 kV "CUTRO 380" QUOTA DI COMPENSO Sezione 380 m 174 s.l.m. QUOTA DI COMPENSO Sezione 150 m 169 s.l.m.			
AREA Totale	STERRO	RIPORTO	ECCEDENZIA
86.012 mq	247.608 mc	188.764 mc	58.844 mc

La seguente tabella riporta i quantitativi scavi – riporti previsti dal Progetto Definitivo per la realizzazione dei nuovi sostegni RTN:

	Scavi (m ³)	Volume di terreno riutilizzato (m ³)
Sostegni 380 kV per passaggio aereo-cavo	800	656

6 GESTIONE DELLE MATERIE

6.1 Gestione del deposito dei volumi di scavo prodotti in cantiere

Il materiale proveniente dagli scavi sarà depositato in aree di deposito temporaneo prive di vegetazione naturale, opportunamente sistemate a strati, livellate, compattate così da evitare ristagni d'acqua e scoscendimenti. I limiti temporali di deposito rispetteranno quanto prescritto dall'art. 5 del DPR n.120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"). Le modalità di gestione dei volumi di scavo sono finalizzate a massimizzare il più possibile la distinzione tra:

- volumi di terre e rocce da scavo prodotti da attività di scavo superficiale (strati superficiali del terreno)
- volumi di terre e rocce da scavo prodotti da attività di sbancamento (strati del terreno sottostanti).

6.2 Gestione dei volumi di riporto e disciplina applicabile

Una volta terminate le opere civili, si procederà a ricoprire la superficie delle fondazioni dei sostegni e le trincee dei cavidotti con la terra risultante dalla fase di scavo nel modo di seguito descritto:

- il ripristino degli strati superficiali verrà effettuato riutilizzando i volumi di scavo prodotti da attività di scavo superficiale.
- il ripristino degli strati sottostanti verrà effettuato riutilizzando i volumi di scavo prodotti dalle attività di sbancamento.

Il riutilizzo dei volumi di scavo prodotti dalle sopracitate attività di cantiere nell'ambito dell'esecuzione dei riporti da effettuarsi per il completamento delle opere civili previste dal medesimo progetto è consentito dall'art. 185 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.

La lettera c) dell'art.185 del D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 03/12/2010 n. 205.) esclude il riutilizzo dei volumi di scavo dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti definita dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato"

Per quanto riguarda la disciplina applicabile si segnala che la Nota del MATTM prot.36288 del 14/11/2012 chiarisce circa l'inapplicabilità del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", al materiale di scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto. La disciplina di riferimento per i materiali di scavo riutilizzati nelle attività di cui al precedente elenco puntato conterà quindi nei dettami dell'art. 185 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.

Inoltre l'art 24 del DPR120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) recita: "Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento".

6.2.1 Soluzioni di sistemazione

Per le materie di cui al presente paragrafo la soluzione di sistemazione finale proposta è il riutilizzo nell'ambito delle opere a progetto.

6.3 Gestione degli esuberi di materiali di scavo

La maggior parte di materiali da scavo non riutilizzati nel riempimento delle fondazioni, quantizzati in circa 58.884 mc, verranno impiegati, se idonei, per la modellazione del terreno nelle vicinanze delle opere da realizzare. Gli eventuali esuberi sono inquadrabili nella normativa vigente come volumi di scavo che, al netto delle stime effettuate nella presente fase progettuale, non possono essere riutilizzati all'interno del progetto, nell'ambito dei riporti previsti. Per detti volumi il progetto prevede le due distinte modalità di gestione contemplate dalla normativa vigente:

1. utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in opere o interventi preventivamente individuati nell'ambito della disciplina di cui al DPR 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";
2. conferimento come rifiuto a soggetti autorizzati (gestione nell'ambito della disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm) dei volumi di scavo prodotti rimanenti e non riutilizzabili.

6.3.1 MODALITÀ 1 - Riutilizzo ex decreto 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”

Ai sensi dell'art. 4 c.1 e 2 del Decreto 13 giugno 2017, n. 120 i materiali di scavo in esubero derivanti dalle attività di scavo allo stato naturale previste dal Progetto Definitivo e rimanenti a valle dei riporti definiti dallo stesso, in applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni, possono essere utilizzati come sottoprodotti (ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

La gestione degli esuberanti di cui sopra, verrà documentata in fase esecutiva attraverso la predisposizione di un apposito Piano di Utilizzo o di una Dichiarazione di cui all'art. 21. Infatti, secondo la norma, per piccoli cantieri con scavi inferiore a 6000 metri cubi, sarà possibile dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art 4 del DPR 120/2017 attraverso una Dichiarazione del produttore con trasmissione anche solo per via telematica almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori di scavo, al comune e all'ARPA competente per territorio.

Nella dichiarazione, il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Si segnala tuttavia che in fase di Progetto Definitivo, non è possibile definire quelli che potranno essere i potenziali siti di destinazione che saranno presenti sul territorio al momento della realizzazione delle opere. In tal senso non è possibile, in fase di Progetto Definitivo, quantificare i volumi che saranno destinati al riutilizzo ai sensi del Decreto 120/2017. Al contrario, detta quantificazione, potrà essere dettagliata in fase esecutiva come soluzioni di sistemazioni finali proposte per le materie di cui al presente paragrafo. Per quanto illustrato, per le materie di cui al presente paragrafo, la soluzione di sistemazione finale proposta è il riutilizzo nell'ambito di Progetti esterni (siti di destinazione) al cantiere dell'impianto a progetto (sito di produzione), in ottemperanza alla disciplina di cui al Decreto 120/2017.

6.3.2 MODALITÀ 2 – Gestione ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli esuberanti che non abbiano le caratteristiche fisiche/merceologiche (presenza di trovanti di grandi dimensioni, presenza di materiali derivanti dall'attività di trivellazione dei pali di fondazione) per poter essere utilizzati nei progetti di riutilizzo individuati durante la fase esecutiva o siano a loro volta eccedenti rispetto ai quantitativi previsti dai progetti di riutilizzo individuati in fase esecutiva, verranno gestiti nell'ambito della disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come rifiuti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER:

- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

L'attribuzione del codice CER applicabile verrà comunque effettuata, come previsto dalla vigente disciplina, durante la fase realizzativa, previa idonea caratterizzazione della tipologia di rifiuto. Si segnala che, in applicazione della vigente disciplina, per gli esuberanti di cui al presente paragrafo, è previsto il conferimento, tramite trasportatori autorizzati, a soggetti autorizzati al recupero ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. secondo le modalità applicabili. Si segnala inoltre che per gli esuberanti, è prevista la gestione del deposito temporeo secondo il criterio temporale descritto dall'art.183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.), ovvero, ai sensi del punto 2) della succitata lettera bb), è previsto che i rifiuti vengono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

6.4 Soluzioni di sistemazione finali

Per quanto illustrato, per le materie di cui al presente paragrafo, la soluzione di sistemazione finale proposta è il conferimento come rifiuti a soggetti autorizzati in ottemperanza alla disciplina di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.. Fermo restando che l'attribuzione del codice CER applicabile potrà essere effettuata durante la fase realizzativa, previa idonea caratterizzazione della tipologia di rifiuto, è prevedibile la futura applicabilità del CER 170504. Il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.1 "Recupero rifiuti non pericolosi", definisce le attività di recupero di rifiuti non pericolosi per le quali i soggetti richiedenti possono presentare idonee istanze autorizzative.

Per il codice CER 170504 le attività di recupero effettuabili da soggetti idonei previamente autorizzati dall'Autorità competente sono definite dall'Allegato 1 al sopracitato Decreto nel seguente modo:

7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. (R1) 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

Nel caso in cui al momento dell'esecuzione delle opere dovessero venire a mancare le condizioni di disponibilità dei soggetti autorizzati al recupero riportati nelle seguenti figure, le materie di cui al presente paragrafo potranno essere comunque conferite in ottemperanza alla normativa vigente agli idonei soggetti autorizzati allo smaltimento più prossimi alle aree di cantiere.

7 CONCLUSIONI

Dalla conoscenza dell'area nella quale si realizzeranno le opere in progetto, si è ipotizzato di realizzare fondazioni di cui al progetto unificato di TERNA utilizzabili su terreni normali, di buona o media consistenza. In fase di progettazione esecutiva, saranno effettuati ulteriori sondaggi geotecnici ed analisi chimico-fisiche per definire con esattezza il tipo di fondazione da impiegare e conseguentemente i quantitativi da utilizzare e da portare a rifiuto che saranno indicati nella "Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni" così come previsto dal Decreto 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo". In relazione a quanto esposto nel presente documento si dichiara che

- l'opera in autorizzazione, risulta compatibile dal punto di vista delle normative in vigore e pertanto autorizzabile, a condizione che sia redatto un progetto esecutivo delle terre e rocce da scavo previa caratterizzazione e codifica delle stesse.
- Sia attuata in esecuzione, secondo legge, la modalità di tracciabilità con la prescritta modulistica delle terre e rocce da scavo.
- All'atto del progetto esecutivo saranno condotte delle indagini chimico-fisiche che avvalorino le ipotesi progettuali. In caso di analisi negative si prevedrà lo smaltimento in base alla classificazione del rifiuto.